

NOVITA' FISCALI - D.L. 223/06

Il Decreto Legge 223/06 è stato approvato dal Senato e, considerata l'approvazione "blindata" con la fiducia al Governo, non dovrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche se non "correzioni formali".

Peraltro la legge definitiva entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (a questo punto in Agosto) con qualche difficoltà interpretativa per il periodo dal 04/07/2006 (data pubblicazione Decreto) alla data di pubblicazione della legge.

PAGAMENTI AI PROFESSIONISTI.

Al fine di limitare l'evasione fiscale i professionisti (inclusi gli Studi Associati) sono obbligati:

a – a tenere uno o più conti correnti bancari o postali sui quali far transitare gli incassi/ricavi e le spese/costi dell'attività professionale;

b – riscuotere i compensi esclusivamente tramite assegni non trasferibili, bonifici, altri pagamenti bancari e/o postali anche mediante procedura elettronica.

Il testo originario prevedeva la riscossione per contanti solo di compensi inferiori a 100,00 euro; la modifica prevede:

- i – pagamenti in contanti non superiori a 1.000,00 euro fino al 30/06/2007;
- ii – pagamenti in contanti non superiori a 500,00 euro fino al 30/06/2008;
- iii – pagamenti in contanti non superiori a 100,00 euro dopo il 30/06/2008 (peraltro tale limite rimane nel periodo fra il Decreto del 04/07/2006 e la data di pubblicazione della legge).

L'interpretazione corrente (rispetto alla prima lettura del Decreto) esclude l'obbligo di separare il conto corrente personale da quello professionale; è chiaro che in presenza di conto

ad utilizzo misto si dovranno giustificare” al fisco anche i prelievi e le spese personali (oltre ai ricavi evasi si vogliono individuare eventuali compensi a collaboratori corrisposti in nero).

È quindi opportuno (a meno di casi di rilevanza minima) separare il conto professionale da quello personale (che peraltro potrebbe in ogni caso essere oggetto di verifica fiscale sia pure subordinato alle autorizzazioni della magistratura) e “bancarizzare” tutte le operazioni attive e passive.

L’obbligo, in verità, riguarda solo i professionisti (e non i loro clienti); tranne diversa disposizione la sanzione per il professionista inadempiente è l’inattendibilità delle scritture contabili e conseguentemente l’invio di accertamenti induttivi.

OPERAZIONI BANCARIE.

La legge obbliga (ed in questo caso sanziona) l’emissione di assegni con la clausola “non trasferibile” per importi superiori a 12.500,00 euro.

Consigliamo **vivamente** di apporre il timbro “non trasferibile” su tutti gli assegni nel momento stesso in cui si ritira il blocchetto in banca. Infatti così facendo:

- a – si riducono errori sugli importi;
- b – si è più tutelati in caso di smarrimento;
- c – si evita di dover “giustificare” assegni incassati da soggetti estranei.

È opportuno anche per le aziende abituarsi a “bancarizzare” il maggior numero di operazioni attive e passive limitando l’uso di contanti.

ACCERTAMENTI FISCALI SU IMMOBILI

Nelle compravendite di immobili non sarà più sufficiente dichiarare il valore catastale rivalutato per evitare accertamenti. Inoltre il valore del mutuo contratto dall’acquirente per finanziare l’acquisto di un immobile verrà considerato indice presuntivo del valore normale del bene compravenduto.

Ricordiamo peraltro che dal 01/01/2006 per la compravendita di abitazioni e pertinenze effettuata esclusivamente tra persone fisiche non titolari di Partita IVA l’imposta di registro è calcolata sul valore catastale rivalutato indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nell’atto notarile.

AGEVOLAZIONE ABITAZIONI 41%.

Per il periodo 01/10/2006 – 31/12/2006 l'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni abitative viene ridotta al **36%** nei limiti di 48.000,00 euro ad abitazione.

IVA IN EDILIZIA - MANUTENZIONI.

È prorogata, per l'anno 2006, l'aliquota IVA al 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della Legge 457/76 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Il testo legislativo circoscrive l'agevolazione alle operazioni "fatturate dal 1 ottobre 2006"; in assenza di altre indicazioni ci sarà un blocco delle fatturazioni (e incassi/pagamenti) fino a tale data.